

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Ciavattone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39583/2013 promossa da:

DE Ce. Al., n. a ROMA in data -omissis- (C.F. --omissis--), con il patrocinio dell'avv.to JANNONI SEBASTIANINI ALBERTO CESARE;

ATTORE

contro

Mo. Al., n. a ROMA in data --omissis--, con il patrocinio dell'avv.to COLANGELI SIMONE;

CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 11.1.2017

Ragioni di fatto e diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato DE Ce. Al. ha citato in giudizio la convenuta indicata in epigrafe per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 103.000,00 (o di quella minore accertata in corso di causa), oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di restituzione delle somme arbitrariamente prelevate dalla stessa, in prossimità della separazione giudiziale dal coniuge, dai conti correnti bancari cointestati tra le parti; ha chiesto, inoltre, la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 7.200,00 (o di quella minore accertata in corso di causa), oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di restituzione del maggior importo pagato dall'attore per il mantenimento del coniuge a seguito della riduzione di tale contributo disposta nel corso del giudizio di separazione dal g.i., con vittoria di spese di lite.

Mo. Al., costituitasi in giudizio, ha chiesto preliminarmente che fosse dichiarata la nullità della notifica della citazione, non essendo citato il nominativo del mittente nell'avviso di ricevimento; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per la sua infondatezza, avendo legittimante operato sui conti correnti cointestati con il coniuge; ha eccepito che ogni eventuale somma dovuta doveva ritenersi comunque compensata da quanto non corrisposto dall'attore a titolo di mantenimento.

Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. espletata l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.1.2017, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo sollevata dalla convenuta, posto che l'omessa indicazione nell'avviso di ricevimento della notifica effettuata dall'avvocato a mezzo del servizio postale del nominativo della parte istante, come prevede l'art. 3 comma 2 L. n. 53/94 (essendovi indicato solo quello del suo procuratore) non comporta la nullità della notifica, che sussiste solo quando l'omessa o incompleta o inesatta indicazione del nominativo di una delle parti in causa abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia generato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, ipotesi che non sussiste nel caso in esame, poiché dall'atto notificato risulta con chiarezza l'identificazione di tutte le parti in causa (Cass. n. 14337/2014; Cass., sez. III, 19 marzo 2014 n. 6352). Ad ogni modo, pur volendo ritenere sussistente un vizio di nullità della notifica (ex art. 11 L.53/94), esso è come tale suscettibile di sanatoria, in conformità del generale principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 comma 3 c.p.c (cfr. ex multis Cassazione sia relativamente alle notifiche cartacee che a quelle a mezzo pec: Corte Cass., Sez. U, Sentenza n. 1242 del 01/12/2000; Cass. 7665/2016), ragione per cui l'avvenuta costituzione in giudizio della resistente ha sanato, con effetto ex tunc, il predetto vizio.

Nel merito, la domanda è fondata.

È incontestato, oltre che documentato dagli estratti dei conti correnti, dalle copie degli assegni e dalle ricevute di prelievo a firma della convenuta prodotte dal De Ce. e, comunque, è stato specificamente ammesso dalla Mo. in sede di interrogatorio formale, l'avvenuto prelievo, da parte della stessa, delle somme indicate dall'attore dai due conti correnti cointestati tra le parti nel corso dell'anno 2005. Più precisamente, la convenuta aveva operato un primo prelievo per complessivi E 100.000,00, per poi riaccreditarne su detti conti l'importo di E 50.000,00 e continuare successivamente ad effettuare ulteriori prelievi per complessivi E 53.000,00, per un totale di euro E 103.000,00.

Resta, dunque, da stabilire se i prelievi di tali somme siano stati legittimamente eseguiti dalla convenuta cointestataria dei conti correnti.

Al riguardo, si osserva, in linea generale, che la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cod. civ.) con la conseguente appartenenza ad entrambi i contestatari, ciascuno nella misura del 50%, delle somme ivi depositate. Tale presunzione, tuttavia, trattandosi di presunzione legale "juris tantum", può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (cfr. Cass. n. 28839/2008; n. 18777/2015; n. 1087/2000).

Nel caso in esame, la presunzione di pari comproprietà tra i cointestatari delle somme depositate sui conti correnti bancari risulta superata dalla prova dell'esclusiva provenienza del denaro ivi depositato dall'attività lavorativa del marito, unico percettore di reddito all'interno della famiglia, come accertato nel corso del giudizio di separazione, definito con sentenza irrevocabile (cfr. sentenza del Tribunale di Roma n.13087 depositata il 26.6.2012, in atti). In tale processo è stata infatti verificata la totale assenza di redditi personali della moglie, dedita per tutto l'arco della convivenza coniugale all'attività di casalinga e comproprietaria, in regime di comunione legale con il coniuge, di immobili che, costituendo le residenze familiari in città e nei luoghi di vacanza, non rappresentavano per la stessa una fonte di reddito, tanto che fu riconosciuto in suo favore un assegno di mantenimento posto a carico del marito.

Nel presente giudizio la Mo. non ha contestato la sua condizione di casalinga durante il matrimonio, essendosi limitata a prospettare che sui predetti conti erano confluiti anche i suoi proventi ereditari: tuttavia, tale circostanza, oltre ad essere stata solo genericamente prospettata, non risulta suffragata da alcun riscontro, nemmeno documentale.

Sussiste, pertanto, l'obbligo di rimborso a carico della Mo. delle somme arbitrariamente prelevate dai conti correnti bancari cointestati con il coniuge De Ce..

È rimasta, d'altronde, del tutto indimostrata la tesi della convenuta, secondo cui le somme prelevate dai conti comuni furono dalla stessa impiegate per l'adempimento di obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia.

Al riguardo, se è pur vero che, ai sensi dell'art. 1911 comma c.c., sono escluse dall'obbligo restitutorio in favore della comunione legale le somme prelevate dal coniuge dal patrimonio comune qualora impiegate per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 186 c.c., tra cui vi rientrano quelle per il mantenimento della famiglia, per l'istruzione e l'educazione dei figli e quelle contratte, anche separatamente, nell'interesse della famiglia, deve rilevarsi nel caso in esame che la prova del reimpiego di quanto prelevato per necessità familiari, a cui soggiaceva la convenuta (cfr. in tema di onere probatorio Cass. n. 20457/2016), non può dirsi in alcun modo raggiunta. Ed invero, premesso che le operazioni di prelievo effettuate dalla moglie sui conti cointestati risalivano ad un'epoca di conclamata crisi familiare, in cui i coniugi vivevano già separati di fatto, non può non rilevarsi che la stessa Mo., nel corso dell'interrogatorio formale, ha ammesso di aver impiegato parte delle somme prelevate per l'acquisto di una autovettura, esborso già di per sé estraneo al concetto di bisogno familiare, essendo la famiglia già dotata di 5 automobili (come dichiarato dalla stessa Mo. in sede di interrogatorio formale); la convenuta ha altresì affermato di aver destinato il resto delle somme al pagamento di "circoli sportivi, donne di servizio e assicurazioni di 5 macchine" senza che tali affermazioni abbiano trovato una qualche rispondenza né nella

documentazione versata in giudizio dalla parte, che si è limitata a richiedere ai sensi dell'art. 210 c.p.c. che fosse ordinata l'esibizione dei conti correnti di cui il marito era titolare, richiesta disattesa in quanto afferente ad una circostanza del tutto estranea alla materia del contendere, né negli elementi raccolti in corso di causa, non avendo la convenuta articolato sul punto alcuna prova orale, ad eccezione della richiesta di interrogatorio formale del coniuge su fatti completamente diversi e quindi irrilevanti, come tale inammissibile.

Nemmeno può ritenersi, contrariamente a quanto affermato dalla difesa della convenuta, che le somme depositate sui conti correnti cointestati fossero di proprietà di entrambi i coniugi cointestatari, in base a quanto dispone l'art. 177 lett. c) c.c., posto che la c.d. comunione de residuo si realizza solo al momento dello scioglimento della comunione legale che, secondo la legge applicabile al rapporto matrimoniale tra le parti, interveniva al passaggio in giudicato della sentenza di separazione (pronunciata nel 2012), mentre all'epoca in cui i prelievi furono eseguiti (anno 2005) non era stata nemmeno celebrata l'udienza presidenziale e dunque la comunione legale era ancora operante. Ed invero, solo con la Legge n. 55/2015, art. 2, in vigore dal 26.5.2015, è stato novellato l'art. 191 c.c. nel senso di far decorrere lo scioglimento della comunione legale tra coniugi dal momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, oppure alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente, purché omologato.

Infine, è stata solo genericamente prospettata dalla convenuta nel primo atto difensivo, senza che sia stata offerta nel corso del giudizio né una più precisa deduzione, né alcuna prova di quanto affermato, che il De Ce. avesse messo a disposizione della moglie il danaro del conto cointestato per spirito di liberalità.

A tale proposito, la Suprema Corte ha osservato che la possibilità che la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora appartenuta ad uno solo dei cointestatari, possa costituire donazione indiretta è legata all'apprezzamento dell'esistenza dell'*animus donandi*, consistente nell'accertamento che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità (cfr. Cass. 26983/2008; n.468/2010). Ciò vale per il denaro giacente sul conto al momento in cui avvenga la cointestazione, mentre nel diverso caso in cui i versamenti da parte di uno dei correntisti siano effettuati successivamente alla cointestazione, la donazione indiretta sarebbe preclusa dal divieto di donazione di beni futuri sancito dall'art. 771 c.c. (Cass., 16 gennaio 2014, n. 809).

Ebbene, premesso che l'esame degli atti non consente di individuare l'epoca temporale in cui avvenne la cointestazione dei conti, nessun elemento conduce a ritenere sussistente lo spirito di liberalità del De Ce., ossia la volontà dello stesso di perseguire quale unico scopo quello di liberalità, che non può rinvenirsi soltanto nell'esistenza del vincolo coniugale, considerato oltretutto che la cointestazione risponde spesso ad esigenze di carattere pratico, in modo da consentire ad entrambi i coniugi di disporre delle somme giacenti sui conti correnti comuni per la gestione del *ménage familiare*.

È altresì fondata la richiesta di restituzione dell'importo di E 7.200,00, avendo la Mo. indebitamente percepito, dal mese di febbraio 2006 al mese di settembre 2006, somme maggiori sull'assegno di mantenimento corrispostole dal coniuge obbligato.

Risulta, infatti, dai provvedimenti adottati nel giudizio di separazione, ritualmente prodotti in questa sede, che dal mese di febbraio 2006 al mese di settembre 2006 fosse stato posto a carico dell'attore, in un primo momento, un assegno di mantenimento in favore della Mo. pari ad E 5.500,00, in seguito ridotto, con ordinanza del 5.9.2006, ad euro 4.600,00 con decorrenza dalla domanda (ossia da febbraio 2006); non essendo mai stata contestata dalla convenuta l'effettiva percezione di tali importi nella misura inizialmente stabilita dal Tribunale nel periodo indicato (ossia euro 5.500,00) ed in difetto di prova della restituzione di quanto indebitamente percepito a seguito della riduzione del contributo dovuto, deve ritenersi che la stessa sia tenuta a restituire al De Ce. la differenza (E 5.500,00 - E 4.600,00 = E 900,00 x 8 mesi = E 7.200,00), oltre interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale (e non dal giorno del pagamento), ai sensi dell'art. 2033 c.c., non sussistendo la mala fede del soggetto che ha ricevuto il pagamento in forza di un provvedimento giudiziale,

successivamente modificato.

L'assunto in base al quale il De Ce. avrebbe già visto soddisfatto tale credito per essere stata la somma già scomputata nel precetto del 19.7.12 (depositato dalla convenuta con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.) notificato dalla Mo. al coniuge per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, risulta smentito proprio dallo stesso atto di precetto, avente ad oggetto crediti rivendicati dalla convenuta per ridotto o omesso pagamento delle mensilità dell'assegno di mantenimento dal febbraio 2008 al luglio 2012 che risultano conteggiati per intero, senza alcuna decurtazione della somma di euro 7.200,00 di cui il De Ce. era creditore per averla pagata in eccedenza a quanto dovuto.

La convenuta deve essere, dunque, condannata al pagamento delle somme richieste dall'attore, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo. Le spese di lite, liquidate d'ufficio come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 in base ai valori medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto delle somme liquidate, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa, accoglie la domanda e, per l'effetto:

- condanna Mo. Al. al pagamento in favore di DE Ce. AIXTAB/\$XTAB

per le causali di cui in parte motiva, la somma di euro 103.000,00 sulla quale decorrono interessi legali dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;

- condanna Mo. Al. al pagamento in favore di DE Ce. Al., per le causali di cui in parte motiva, la somma di euro 7.200,00 sulla quale decorrono interessi legali dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;

- condanna Mo. Al. al pagamento in favore di DE Ce. Al. delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 14.110,00 (di cui euro 680,00 per esborsi), oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 26/05/2017

Depositata in Cancelleria il 06/06/2017